

Atto esecutivo della procedura concorsuale e impugnazione con ricorso straordinario per cassazione del decreto che decide il reclamo ex art. 26 l.f.

Cassazione civile, Sez. I, 17 maggio 2000, n. 6386. Presidente Senofonte. Relatore Losavio.

Fallimento - Provvedimento del Tribunale in sede di reclamo ex art. 26 legge fall. avverso un atto esecutivo della procedura fallimentare - Ricorribilità in Cassazione ex art. 111 cost. - Sussistenza - Limiti.

Contro il provvedimento del Tribunale che decide in sede di reclamo ex art. 26 legge fall. avverso un atto esecutivo della procedura concorsuale (nella specie, autorizzazione alla vendita in massa delle attività mobiliari di un'azienda) è ammissibile il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., per la stessa ragione per cui tale ricorso è ammesso nel processo esecutivo individuale contro la sentenza emessa in sede di opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. e dichiarata espressamente non impugnabile dall'art. 618 cod. proc. civ., giacché entrambi i provvedimenti risolvono un incidente (di tipo cognitorio) in ordine alla ritualità di un atto della procedura esecutiva; in tali ipotesi, tuttavia, il ricorso per Cassazione è consentito soltanto per violazione di legge, dovendosi perciò escludere l'ammissibilità di censure volte a sollecitare un sindacato sull'adeguatezza della motivazione del provvedimento impugnato.

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Mantova, con il decreto 8 ottobre 1997 a norma dell'art. 23 primo comma, ultima parte, e 26, legge fallimentare, rigettava il reclamo proposto da Palmira R. e Alessio O. contro il provvedimento del giudice delegato al fallimento della società a r.l. G. che aveva disposto la vendita senza incanto di tutti i beni mobili costituenti l'azienda della società fallita (essendo stato il reclamo proposto dalla R. e dall'O. nella qualità di unici soci e della R. anche nella qualità di amministratore della stessa società).

Disattendendo gli specifici rilievi dei reclamanti, il Tribunale confermava la valutazione di congruità del prezzo - base assunto dal giudice delegato in conformità alla stima del consulente e negava in particolare, quanto al valore di marchi e brevetti, che lo stesso consulente si fosse al riguardo rimesso alla valutazione degli affittuari dell'azienda, vero essendo invece che la relazione di stima aveva dato atto delle indagini compiute presso uno studio professionale specializzato e svolto considerazioni inerenti alle attuali condizioni di mercato anche in relazione al dissesto della società G., quando in ogni caso l'apprezzamento così attuato non si discostava sensibilmente da quello operato dagli stessi reclamanti in sede di domanda di ammissione al concordato preventivo. Rilevava il collegio che la valutazione degli altri beni facenti parte dell'azienda era stata

fondata su criteri verificabili e ragionevoli, essendo state praticate sui costi storici determinate percentuali di abbattimento, motivate con riguardo a gruppi omogenei di beni, sicché la riduzione di circa un terzo così operata rispetto ai corrispondenti valori indicati nella istanza di ammissione al concordato aveva trovato giustificazione, non solo in una più adeguata considerazione delle effettive ipotesi di realizzo, ma innanzitutto nella considerazione che al tempo di quella istanza la società era in bonis e la impresa registrava la pienezza della sua potenzialità produttiva, pregiudicata poi dall'epilogo fallimentare e dall'accoglimento di domande di rivendica di "importanti" macchinari.

Aggiungeva che nella valutazione dell'azienda lo stimatore non aveva infine operato alcuna riduzione in dipendenza della "esistenza di un contratto di affitto". Giudicava poi in tutto adeguata la disposta pubblicità (inserzione su due quotidiani, uno di specializzazione economica come *Il Sole - XXIV Ore*, e la sensibilizzazione del mercato dal curatore promossa attraverso contatti con ben 17 imprese operanti nel settore).

Infine motivatamente condivideva le ragioni di necessità e utilità evidenti già ritenute dal giudice delegato per la vendita "in blocco" dell'azienda e cioè: la semplificazione delle operazioni di liquidazione che hanno consentito la vendita di tutti i beni al prezzo di stima, al riparo dunque dal rischio, comune a tutte le procedure, dell'invenduto, altrimenti inevitabile; l'immediato realizzo in una situazione di rapida evoluzione del mercato, sicché ogni attesa può comportare effetti di deprezzamento; l'immediata ripresa dell'attività produttiva con la riassunzione di un congruo numero di lavoratori. A giudizio conclusivo del Tribunale la utilità della disposta forma di vendita aveva trovato conferma nella mancanza di alcuna offerta migliorativa, quando già, per altro, erano - prima del fallimento - rimasti infruttuosi i numerosi tentativi di cessione dell'azienda da parte dei soci.

Contro tale decreto hanno proposto ricorso straordinario per cassazione Palmira R. e Alessio O., deducendo quattro motivi di impugnazione. Il curatore del fallimento resiste con controricorso, eccependo la inammissibilità del ricorso e concludendo in subordine nel merito per il rigetto dell'impugnazione.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo i ricorrenti deducono "difetto di motivazione con riferimento alla relazione di stima (art. 360, n. 5, c.p.c.)" che il Tribunale si sarebbe limitato ad analizzare senza dare adeguata risposta, in particolare, ai rilievi di palese sottovalutazione di marchi e brevetti e sviluppano specifici argomenti critici diretti al contenuto della stessa relazione, anche a confronto con i risultati di una indagine dai reclamanti affidata a un proprio esperto fiduciario (e prodotta in questa sede), la cui perizia non fu potuta presentare al Tribunale per i tempi contratti impressi alla trattazione del reclamo.

Con il secondo motivo i ricorrenti deducono "violazione e falsa applicazione" dell'art. 106 l.f. e criticano il punto della motivazione del provvedimento impugnato - testualmente riportata - là dove il Tribunale ha argomentato il proprio convincimento circa la sussistenza nella specie della utilità evidente della "vendita in blocco dell'azienda" e asseriscono che le ragioni addotte al riguardo "sono del tutto ovvie, semplicistiche e non poggiano su alcun dato testuale", rimproverando in particolare ai

giudici di merito di avere considerato a confronto (per ricavare la conferma della utilità della disposta forma di vendita) la deteriore sola ipotesi alternativa della alienazione "isolata" delle singole componenti dell'azienda.

Con il terzo motivo i ricorrenti deducono "difetto di motivazione con riferimento alla adozione delle misure di pubblicità (art. 360, n. 5, c.p.c., in relazione all'art. 106 l.f. e violazione e/o falsa applicazione dell'art. 490, 3^a c., c.p.c. (art. 360, n. 3, c.p.c.)" e affermano che la disposta pubblicazione per una sola volta su due giornali quotidiani (uno a limitata diffusione locale, l'altro - benché economico - inidoneo a richiamare l'attenzione sulla vendita dell'azienda della particolare natura di quella in questione) non può integrare le specifiche misure di pubblicità richieste dalla norma speciale dall'art. 490 c.p.c. cui la stessa norma fa implicito rinvio.

Infine, con il quarto motivo i ricorrenti prospettano ancora "omessa motivazione con riferimento ai contratti di affitto (art. 360, n. 51 c.p.c.)" e rimproverano al Tribunale di non avere neppure preso in considerazione i rilievi argomentati dal procuratore dei reclamanti nell'udienza del 27 settembre 1997 in camera di consiglio in ordine alla maggiore convenienza - rispetto alla vendita come programmata - di mantenere in vita il rapporto di affitto per la prevista durata, quando ciò avrebbe comportato un complessivo corrispettivo in canoni perfino superiore a quello della vendita, che si sarebbe aggiunto al ricavo finale della alienazione, da attuarsi nel momento che si fosse presentato più appropriato; e in ordine ad alcune controversie giudiziarie pendenti in Germania per fatti di concorrenza sleale in danno della G. che avrebbero "aperto la strada" "ad un risarcimento più che miliardario" e che dunque consigliavano di soprassedere alla vendita dell'azienda in attesa del risultato di tale rilevante contenzioso.

2. Il ricorso, così motivato, è inammissibile.

2.1. I ricorrenti affrontano preliminarmente la questione della ammissibilità in astratto del ricorso straordinario per cassazione con riguardo alla natura del provvedimento impugnato (il decreto del Tribunale pronunciato in sede di reclamo ex art. 26 l.f. contro il decreto del giudice delegato a norma dell'art. 106, comma 2, l.f.) e si deve convenire che, secondo il più recente indirizzo della giurisprudenza di legittimità (aperto con la sentenza Cass. 23 aprile 1992, n. 4893), poiché il reclamo assolve, nei riguardi degli atti esecutivi inerenti alla procedura concorsuale - quale è per certo l'autorizzazione alla "vendita in massa delle attività mobiliari -, alla fu Cione di controllo assimilabile a quella che nella esecuzione individuale è propria della opposizione ex art. 617 c.p.c., la sostanziale equipollenza della sentenza che l'art. 618 c.p.c. dichiara espressamente "non impugnabile" e del decreto che l'art. 23, comma 3, l.f. vuole "non soggetto a gravame", induce a ritenere ammissibile il ricorso per cassazione ex art. 111, comma 2, Cost. contro il provvedimento del Tribunale fallimentare (non già sulla base di una pretesa "decisorietà" dell'atto esecutivo ma) per la stessa ragione per cui tale ricorso è ammesso contro la sentenza che decide nella esecuzione individuale la opposizione agli atti esecutivi.

E se - quindi - il provvedimento del Tribunale ex art. 26 l.f. è soggetto alla impugnazione straordinaria prevista dall'art. 111, comma 2, Cost., il sindacato della Corte di cassazione è dato tuttavia non già per tutti i motivi di cui all'art. 360 c.p.c., ma esclusivamente "per violazione di

legge", con preclusione perciò del controllo sulla adeguatezza della motivazione (art. 360, n. 5, c.p.c.) che dia ragione della decisione adottata, in adempimento al precetto di cui al primo comma dello stesso art. 111, secondo cui "tutti i provvedimenti giurisdizionali debbono essere motivati". Ebbene, tutte le censure argomentate nei quattro motivi del ricorso non denunciano già la radicale carenza di motivazione che costituisce violazione di quel precetto, ma pongono in discussione le specifiche ragioni che hanno indotto il Tribunale a rigettare il reclamo, criticate appunto nel merito come inadeguate a confronto degli argomenti opposti dai ricorrenti. La intitolazione testuale del primo e del quarto motivo reca l'esplicito ed esclusivo riferimento all'art. 360, n. 5, c.p.c. (il primo motivo, in particolare, fonda i rilievi che contrastano la valutazione di congruità del prezzo - base della gara sulla relazione di un esperto fiduciario, neppure presentata in sede di reclamo e prodotta per la prima volta nel presente giudizio in palese violazione del divieto di cui all'art. 372 c.p.c. ma pure il secondo motivo che enuncia "violazione o falsa applicazione" dell'art. 106 l.f. critica in realtà gli argomenti sub a), b), c) - riportati letteralmente - che il Tribunale ha sviluppato a sostegno del convincimento in ordine alla "utilità evidente" della speciale forma di liquidazione dell'attivo mobiliare, apprezzamento che ai ricorrenti invece appare "assolutamente poco convincente", poiché le ragioni addotte al riguardo sono del tutto ovvie, semplicistiche e non poggiano su alcun dato testuale". E così il terzo motivo che denuncia "difetto di motivazione con riferimento all'adozione delle speciali misure di pubblicità" e insieme "violazione e falsa applicazione" dell'art. 490, 3° comma, c.p.c., critica nel merito la valutazione di sufficienza ed efficacia delle adottate misure di informazione (giacché la pubblicazione per una sola volta era stata disposta su due quotidiani per diverse ragioni - a giudizio dei ricorrenti - l'uno e l'altro inadeguati allo scopo di diffondere la conoscenza della vendita negli ambienti interessati, per di più eseguita in periodo estivo e con limitato anticipo rispetto al termine dato per la presentazione delle offerte).

Infine il quarto motivo che censura come vizio di omessa motivazione la mancata considerazione di un argomento prospettato dalla difesa, dei reclamanti circa l'asserito difetto di convenienza economica della affrettata vendita "in massa", rispetto alla alternativa di mantenere in vita il rapporto di affitto di azienda per tutta la prevista durata, è inammissibile anche per la diversa ragione che l'argomento pretermesso, non enunciato nel reclamo, era stato dedotto (come riferiscono gli stessi ricorrenti) quale motivo aggiunto - per la prima volta - dal difensore dei reclamanti nella udienza di comparizione delle parti in camera di consiglio. 3. La inammissibilità di tutti i motivi di impugnazione comporta - dunque - la inammissibilità dello stesso ricorso. Soccumbenti, i ricorrenti sono tenuti e condannati al rimborso delle spese di questa fase del giudizio a favore del fallimento resistente.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al rimborso delle spese del giudizio, a favore della parte resistente, liquidate in complessive Lire 2.572.000=, delle quali Lire 2.500.000 per onorari di avvocato.

Così deciso in Roma, il 21 settembre 1999.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2000.